

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 518/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
* Regolamento (CE) n. 519/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, recante modifica al regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	3
Regolamento (CE) n. 520/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.....	8
Regolamento (CE) n. 521/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97	12
Regolamento (CE) n. 522/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97	13
Regolamento (CE) n. 523/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97	14
Regolamento (CE) n. 524/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97	15
Regolamento (CE) n. 525/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98	16



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 526/98 della Commissione, del 5 marzo 1998, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97 17

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/182/CE:

* **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione⁽¹⁾ 18**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 518/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	80,5	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	39,5	
	624	175,5		600	82,3	
	999	128,0		999	56,7	
0707 00 05	068	93,1		0808 20 50	060	37,0
	999	93,1			388	123,8
0709 10 00	220	159,0			400	100,2
	999	159,0			404	103,1
0709 90 70	052	136,4			508	108,3
	204	131,1			512	82,3
	624	177,6			524	102,8
	999	148,4			528	95,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,4			728	81,0
	204	36,9	999		92,7	
	212	40,4	388		74,2	
	600	40,3	400		102,9	
	624	52,9	512	80,0		
	999	45,6	528	73,9		
0805 30 10	052	67,1	999	82,8		
	204	38,0				

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 519/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 1998

recante modifica al regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 553/97 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽³⁾, entra in vigore il 1° marzo 1998; che tale accordo prevede che taluni prodotti originari della Tunisia possano beneficiare, al momento dell'importazione nella Comunità, di concessioni tariffarie nel quadro di quantitativi di riferimento e sono soggette ad una sorveglianza statistica comunitaria; che per tali prodotti l'accordo dispone che gli importi dei quantitativi di riferimento vengano aumentati secondo quattro quote uguali pari al 3 % di detti importi, ogni anno, dal 1° gennaio 1997 al primo gennaio 2000; che, a causa dell'entrata in vigore dell'accordo il 1° marzo 1998, gli aumenti previsti dall'accordo nel 1997 non hanno potuto essere applicati; e di conseguenza, gli importi dei quantitativi di riferimento applicabili nel 1998 tengono conto di due aumenti; che il nuovo accordo prevede per le patate di primizia una concessione tariffaria dal 1° gennaio al 31 marzo, nel quadro di un contingente tariffario comunitario, ma che, a causa dell'entrata in vigore dell'accordo il

1° marzo 1998, occorre mantenere per questi prodotti, per i mesi di gennaio e febbraio 1998, la concessione attuale nel quadro di un quantitativo di riferimento;

considerando che per applicare le nuove concessioni previste nell'accordo di cui sopra occorre modificare il regolamento (CE) n. 934/95; che tale modifica deve altresì tener conto, per tutti i prodotti che figurano all'allegato II del regolamento (CE) n. 934/95, degli adeguamenti tecnici resi necessari dalle modifiche della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 934/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad eccezione dei quantitativi di riferimento con numeri d'ordine 18.0110, 18.0125 e 18.0145, che è applicabile a partire dal 1° marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 96 del 28. 4. 1995, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 85 del 27. 3. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando «ex» figura davanti alla voce NC, il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni Taric	Designazione delle merci	Periodo per anno	Origine	Quantità di riferimento per periodo indicato (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0010	ex 0701 90 51		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1. 1. al 28.2.1998	Tunisia	1 941
18.0015	0701 90 51 ex 0701 90 59		Patate di primizia, fresche o refrigerate	dall'1.1 al 15.5 dal 16.5 al 31.5	Malta	3 360
18.0030	ex 0703 20 00		Agli, freschi o refrigerati	dall'1.2 al 31.5	Egitto	1 920
18.0040	ex 0707 00 05	da 01 a 06	Cetrioli, di lunghezza non superiore a 15 cm, freschi o refrigerati	dall'1.1 alla fine di febbraio dall'1.1 alla fine di febbraio dall'1.1 alla fine di febbraio	Egitto Giordania Malta	120 120 60
18.0050	ex 0709 10 00	50 70 72 74 76 78 80	Carciofi, freschi o refrigerati	dall'1.10 al 31.12	Egitto Cipro	120 120
18.0060	ex 0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dall'1.12 al 30.4	Israele	1 440
18.0070	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 31.12	Marocco	1 200
18.0080	0712 20 00		Cipolle, secche	dall'1.1 al 31.12	Siria	840
18.0090	ex 0712 90 90	20	Agli, secchi	dall'1.1 al 31.12	Egitto	1 200
18.0100	0713 10 10		Piselli (<i>Pisum sativum</i>), destinati alla semina	dall'1.1 al 31.12	Marocco	500
18.0110	0802 11 90 0802 12 90		Mandorle, anche sguosciate, diverse dalle mandorle amare	dall'1.3 al 31.12.1998 dall'1.1 al 31.12.1999 dall'1.1 al 31.12 degli anni successivi	Tunisia	1 060 1 090 1 120

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni Taric	Designazione delle merci	Periodo per anno	Origine	Quantità di riferimento per periodo indicato (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0120	0804 40		Avocadi	dall'1.1 al 31.12	Israele	37 200
18.0125	ex 0805 10 82	90	Arance, diverse dalle arance fresche	dall'1.3 al 31.12.1998	Tunisia	1 590
	ex 0805 10 84	90		dall'1.1 al 31.12.1999		1 635
	ex 0805 10 86	90		dall'1.1 al 31.12 degli anni successivi		1 680
18.0130	ex 0806 10 10	30	Uve fresche da tavola	dal 15.5 all'11.7	Israele	2 280
18.0140	ex 0807 19 00	10 91	Meloni, freschi, di peso uguale o inferiore a 600 g	dall'1.1 al 31.3 dall'1.1 al 31.3	Egitto Giordania	120 120
18.0145	0809 10 00		Albicocche, fresche	dall'1.3 al 31.12.1998 dall'1.1 al 31.12.1999 dall'1.1 al 31.12 degli anni successivi	Tunisia	2 120 2 180 2 240
18.0150	ex 0810 50 10		Kiwi, freschi	dall'1.1 al 30.4 dall'1.1 al 30.4 dall'1.1 al 30.4	Israele Cipro Marocco	240 240 240
18.0160	ex 0812 90 95	11 20	Altri agrumi, tritati, temporaneamente conservati	dall'1.1 al 31.12	Israele	1 320
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	Israele	16 440
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche	dall'1.1 al 31.12	Marocco	7 560
18.0215	ex 2008 30 79	10	Pompelmi e pomeli, diversi da quelli in segmenti	dall'1.1 al 31.12	Israele	2 400
18.0220	ex 2008 30 91	11 12 13 19 91 92	Segmenti di pompelmi e di pomeli; Pompelmi e pomeli, diversi da quelli in segmenti; Polpe di agrumi; Agrumi finemente tritati	dall'1.1 al 31.12	Israele	3 480
18.0225	ex 2008 30 99	11	Segmenti di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	Israele	5 000
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	10 10	Mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	dall'1.1 al 31.12	Marocco	7 200
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	Israele	34 440

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni Taric	Designazione delle merci	Periodo per anno	Origine	Quantità di riferimento per periodo indicato (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmi e di pomeli	dall'1.1 al 31.12	Marocco	960
18.0310	ex 0702 00 00	da 01 a 06 da 08 a 13 da 60 a 65 da 68 a 73 da 80 a 85 da 88 a 93	Pomodori, freschi o refrigerati	dall'1.12 al 31.3	Cisgiordania e striscia di Gaza	1 000
18.0320	ex 0709 30 00		Melanzane, fresche o refrigerate	dal 15.1 al 30.4	Cisgiordania e striscia di Gaza	3 000
18.0330	0709 60 10		Peperoni, freschi o refrigerati	dall'1.1 al 30.4	Cisgiordania e striscia di Gaza	1 000
18.0340	ex 0709 90 70	01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 70, 72, 74, 76, 77, 79	Zucchine, fresche o refrigerate	dall'1.12 alla fine di febbraio	Cisgiordania e striscia di Gaza	300
18.0350	0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 ex 0805 10 82 ex 0805 10 84 ex 0805 10 86	10 10 10	Arance fresche	dall'1.1 al 31.12	Cisgiordania e striscia di Gaza	25 000
18.0360	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50 da 10 a 15, da 17 a 22, da 24 a 29, 31, 33, 35, da 37 a 42	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	dall'1.1 al 31.12	Cisgiordania e striscia di Gaza	500

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisioni Taric	Designazione delle merci	Periodo per anno	Origine	Quantità di riferimento per periodo indicato (in t)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0370	ex 0805 30 10	da 10 a 19 da 25 a 34 da 40 a 45	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	dall'1.1 al 31.12	Cisgiordania e striscia di Gaza	800
18.0380	ex 0807 19 00		Meloni, freschi	dall'1.11 al 31.5	Cisgiordania e striscia di Gaza	10 000*

REGOLAMENTO (CE) N. 520/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 1998
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei

corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le mandorle sgusciate, le nocciole nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risposte disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/98⁽¹⁰⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 55 del 25. 2. 1998, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97 ⁽²⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che, alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1 e A2, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità;

considerando che occorre tener conto dei tassi definitivi del tipo A2 fissati nel periodo precedente la richiesta dei titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissate in allegato.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati al paragrafo 1.
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96, i titoli dei tipi A1 e A2 sono validi per due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

(¹) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- X: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia, Montenegro) e Malta;
- Y: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato;
- Z: Paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;
- C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;
- D: Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica;
- E: tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;
- F: tutte le destinazioni.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 521/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 507/98 ⁽⁶⁾,
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 18,93 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 63 del 4. 3. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 522/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1998

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 523/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1338/97 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1338/97, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 39,95 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 524/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 366/98 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 33,95 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 525/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 marzo 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di granturco dalla Grecia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 180/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 180/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 19 del 24. 1. 1998, pag. 47.

REGOLAMENTO (CE) N. 526/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1998

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2506/97 della Commissione ⁽³⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente

la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 febbraio al 5 marzo 1998 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2506/97, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 51,47 ecu per tonnellata per un quantitativo massimo globale di 29 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1997

relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni⁽¹⁾ in conformità dell'articolo citato,

considerando quanto segue:

I

La Commissione è stata informata dell'esistenza della legge regionale del 7 gennaio 1985, n. 4 della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: «la legge n. 4/85») nel quadro di un altro fascicolo relativo ad aiuti di Stato. Poiché il regime di aiuti previsto in detta legge non è mai stato notificato alla Commissione in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, esso è stato trattato come un aiuto non notificato.

Il 29 settembre 1995, la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane una domanda di informazioni complementari. Con telecopia del 27 ottobre 1995, le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine per rispondere alla lettera citata, proroga concessa dalla Commissione il 9 novembre 1995. Le autorità italiane hanno risposto, dopo la scadenza del termine, con due lettere del 10 gennaio 1996, registrate presso la direzione

generale Trasporti in data 11 gennaio 1996; la risposta peraltro conteneva soltanto informazioni incomplete sul regime di aiuti istituito dalla legge n. 4/85.

In risposta a una lettera del 30 maggio 1996 inviata dalle autorità italiane, la Commissione, in data 19 giugno 1996, ha ricordato che talune informazioni chieste con lettera del 29 settembre 1995 risultavano ancora non comunicate, in particolare il testo della legge n. 4/85. Il 18 luglio 1996 è stata tenuta a Bruxelles una riunione tra la Commissione e le autorità italiane, nel corso della quale è stato infine consegnato il testo della legge n. 4/85. Il 18 novembre 1996 sono pervenute alla Commissione informazioni complementari in ordine ad un altro aiuto, ma che riguardavano anche l'aiuto ora in esame.

Il 13 febbraio 1997 ha avuto luogo tra le autorità italiane e la Commissione una riunione durante la quale le prime hanno ribadito i particolari problemi cui devono far fronte gli autotrasportatori del Friuli-Venezia Giulia e hanno presentato il progetto di ristrutturazione del settore dei trasporti su strada della Regione, le cui linee direttrici erano peraltro già contenute nella relazione inviata nel novembre 1996.

Con lettera del 14 febbraio 1997, la Commissione ha informato il governo italiano circa la sua decisione di avviare il procedimento avverso il regime di aiuti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi del

⁽¹⁾ GU C 98 del 26. 3. 1997, pag. 16.

Friuli-Venezia Giulia. La Commissione ha invitato le autorità italiane a pronunciarsi su tale decisione e ha proceduto ad informare gli altri Stati membri e gli interessati mediante pubblicazione della lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾.

Con lettera del 27 marzo 1997, registrata presso la Commissione in data 3 aprile 1997, le autorità italiane hanno presentato osservazioni. Per contro, nessun terzo interessato ha comunicato osservazioni al riguardo.

II

La legge n. 4/85 sostituisce il regime istituito nel 1981 con legge regionale n. 28/81; tuttavia i dati di cui dispone la Commissione si riferiscono in gran parte alla legge del 1985. I due regimi di aiuto, che mirano a favorire lo sviluppo del settore dell'autotrasporto merci in conto terzi nella Regione Friuli-Venezia Giulia, prevedono tre misure.

L'articolo 4 prevede un abbattimento degli interessi nella misura massima del 60 % (70 % nel caso di impresa a forma associativa) relativi a mutui con durata massima decennale. I mutui devono essere assunti per la realizzazione di infrastrutture dell'impresa, vale a dire locali necessari all'attività dell'impresa destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci, nonché talune attrezzature fisse e mobili dell'impresa.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in data 18 novembre 1996, il contributo previsto per il periodo 1985-1995 sarebbe stato pari a 13 000 milioni di ITL (6,7 milioni di ECU) e le domande accolte sarebbero state 155, con un'intensità media degli aiuti effettivamente concessi compresa tra il 13 % e il 26 % del costo complessivo dei mutui e degli interessi. Il contributo previsto dal precedente regime di aiuti per il periodo 1981-1985 sarebbe ammontato a 930 milioni di ITL (0,4 milioni di ECU), con 14 domande accolte.

L'articolo 5 prevede il finanziamento del costo delle operazioni di locazione finanziaria per nuovi veicoli o tecnologia informatica per un periodo di 3 o 5 anni fino al 25 % del prezzo di acquisto dei beni (30% in caso di cooperative e consorzi). Con legge regionale n. 3/88, la misura massima contributiva è stata portata a 20 % per tutti i soggetti beneficiari, ulteriormente ridotta al 15 % con legge regionale n. 2/89.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane nel novembre 1996, i fondi previsti per tale provvidenza sarebbero stati pari a 23 300 milioni di ITL (11,8 milioni di ECU) per il periodo 1985-1995; le domande accolte in questo periodo sarebbero state 1 691 con una media di

finanziamento erogato pari al 19 %. Nel 1993, sono state accolte 83 domande e la percentuale contributiva si è ridotta al 10 %. In forza del precedente regime sarebbero stati concessi contributi per 5 790 milioni di ITL (2,9 milioni di ECU) per un totale di 305 domande accolte.

L'articolo 6 della legge n. 4/85 prevede un contributo finanziario massimo del 50 % dei costi dovuti alla gestione e al rinnovo delle attrezzature fisse e mobili delle imprese cooperative o consortili. L'investimento oggetto dell'aiuto deve essere destinato a favorire la costruzione o l'acquisto di impianti ed attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità consortili od associative, o contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e dei relativi impianti ed attrezzature. Secondo le sommarie informazioni trasmesse dalle autorità italiane, i finanziamenti sono stati concessi per investimenti nella sede aziendale, nei parcheggi per materiale rotabile, uffici, casse mobili e depositi per lo stoccaggio delle merci.

A seguito dell'apertura del procedimento, le autorità italiane hanno segnalato che in forza dell'articolo 6 della legge n. 4/85 sono stati concessi aiuti destinati agli investimenti a favore dell'intermodalità. Risulta da queste informazioni che il 10 % — 15 % dell'importo complessivo dei contributi concessi in base a tale regime sarebbe stato destinato all'acquisto di casse mobili e di impianti per l'aggancio sui veicoli e semirimorchi ad uso intermodale.

Secondo le informazioni succitate, il totale contributivo impegnato sarebbe stato di 1 074 milioni di ITL (0,5 milioni di ECU) nel periodo 1985-1995 a fronte di 14 domande accolte, per una risultante percentuale media di finanziamento del 32 %. Per quanto concerne il regime istituito dalla legge n. 28/81, i contributi complessivi sarebbero stati di 480 milioni di ITL (0,2 milioni di ECU) a fronte di 23 domande accolte.

Le autorità italiane hanno ripetutamente sottolineato che, sebbene fossero previsti fondi destinati a finanziare gli interessi sino all'anno 2004 e per le operazioni di locazione finanziaria sino al 1999, nel 1995 è stata sospesa la concessione degli aiuti a seguito dei rilievi sollevati dalla Commissione nei confronti del regime istituito dalla legge citata.

I beneficiari del regime di aiuti sono le imprese singole, cooperative, imprese associate in cooperative o consorzi che svolgono attività di autotrasporto merci in conto terzi e sono iscritte all'albo provinciale degli autotrasportatori del Friuli-Venezia Giulia e al registro delle ditte della

⁽¹⁾ GU C 98 del 26. 3. 1997, pag. 16.

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione. Per quanto concerne il regime istituito con l'articolo 6 della legge n. 4/85, i beneficiari sono le cooperative o i consorzi di trasporto aventi sede legale nella Regione nonché eventuali imprese aderenti ai consorzi aventi sede legale al di fuori del territorio regionale, purché non superino il 20 % dei soci.

Dal 1981 sono state accolte 2 202 domande, la maggior parte delle quali (più dell'80 % secondo le autorità italiane) emananti da imprese monoveicolari che effettuano esclusivamente trasporti locali o regionali.

III

Il trasporto merci su strada in cabotaggio è stato chiuso alla concorrenza comunitaria sino al 1° luglio 1990, data in cui è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro⁽¹⁾; esso ha introdotto il regime di contingentamento del cabotaggio che ha destinato all'Italia 1 767 autorizzazioni.

Detto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio⁽²⁾, tuttora in vigore, che introduce la completa liberalizzazione del cabotaggio a decorrere dal 1° luglio 1998, prevedendo dal 1° gennaio 1994 un periodo transitorio durante il quale le 30 000 autorizzazioni comunitarie inizialmente concesse aumentano ogni anno del 30 %.

D'altro lato, tra il 1990 e il 1993 in Italia è stato realizzato il 14 % delle operazioni di cabotaggio su strada della Comunità, in termini di tonnellate-chilometro, tanto da collocare il paese al secondo posto tra gli Stati membri che risultano più interessanti per i vettori comunitari.

Per quanto concerne il trasporto internazionale di merci su strada, l'accesso al mercato è stato aperto alla concorrenza degli imprenditori comunitari sin dal 1969, data in cui è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 1018/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri⁽³⁾, sebbene esistessero già accordi bilaterali tra gli Stati membri. L'accesso ai trasporti internazionali è stato subordinato a un regime di contingenti comunitari fino all'adozione del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci

su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri⁽⁴⁾. Dal 1° gennaio 1993 il mercato è dunque completamente aperto alla concorrenza.

Per quanto riguarda il trasporto di merci su strada nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la relazione inviata alla Commissione in data 18 novembre 1996 indica l'esistenza di circa 31 700 imprese che esercitano attività in conto proprio, a fronte di 3 250 imprese che operano in conto terzi alle quali fa però capo il 56 % delle capacità complessive di carico della Regione.

A seguito dell'avvio del procedimento, le autorità italiane hanno osservato che nel 1993 la quota sul trasporto internazionale degli autotrasportatori del Friuli-Venezia Giulia corrispondeva al 4 % dei trasporti effettuati complessivamente in Italia (calcolo basato sulle tonnellate trasportate, mentre la percentuale è del 16 % se il calcolo si riferisce alle tonnellate-chilometro). La percentuale dei trasporti internazionali effettuati a partire da questa Regione o a destinazione della stessa sarebbe solo del 5,4 % (in tonnellate) del trasporto complessivo regionale, ivi inclusi i trasporti effettuati da imprese regionali, nazionali e straniere. Detta percentuale sarebbe probabilmente superiore se calcolata in termini di tonnellate-chilometro⁽⁵⁾.

IV

L'articolo 92 del trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il concetto di aiuto di Stato implica quindi l'analisi di tre elementi fondamentali: l'impiego di risorse statali, la distorsione della concorrenza e il pregiudizio agli scambi.

V

Il concetto di aiuto di Stato comprende gli aiuti concessi dalle autorità centrali, regionali o locali di uno Stato membro⁽⁶⁾. Nella fattispecie, l'articolo 1 delle leggi regionali n. 4/85 e n. 28/81 autorizza espressamente l'amministrazione regionale a erogare finanziamenti alle imprese di autotrasporto merci per promuovere e sviluppare gli interessi della Regione Friuli-Venezia Giulia. Trattasi dunque di risorse statali ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ Dati tratti dall'articolo «L'attività dell'autotrasporto di merci nell'anno 1993», pubblicato nella rivista trimestrale «Sistemi di Trasporto», numero di luglio-settembre 1995.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di Giustizia del 14 novembre 1984 nella causa C-323/82, Intermills/Commissione, Racc. 1984, pag. 3809, e sentenza del 14 ottobre 1987 nella causa C-284/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013.

⁽¹⁾ GU L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 175 del 23. 7. 1968, pag. 13.

VI

Al momento di avviare il procedimento la Commissione ha sottolineato che il regime di aiuti in causa può comportare una distorsione della concorrenza, poiché si prefigge lo scopo di migliorare la competitività delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi con sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, riducendo i normali costi della loro attività, costi che invece continuano a gravare sulle imprese concorrenti di autotrasporto merci in conto proprio e di autotrasporto in conto terzi non insediate nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Nella lettera del 27 marzo 1997, le autorità italiane hanno messo in evidenza le ingenti spese che gli autotrasportatori della Regione avrebbero dovuto affrontare per adeguare il proprio parco mezzi alle prescrizioni imposte dalla vicina Austria in materia di tutela ambientale, che di fatto hanno favorito in maniera determinante i trasportatori di quel paese specialmente nei confronti di quelli del Friuli-Venezia Giulia in quanto regione contermina. Le autorità italiane hanno inoltre menzionato la situazione di privilegio degli autotrasportatori austriaci rispetto a quelli italiani in generale e del Friuli-Venezia Giulia in particolare, dovuta al fatto che l'Austria fino al 1994, ovvero fino alla sua adesione all'Unione europea, ha potuto concedere alle sue imprese di trasporto ingenti aiuti di Stato senza condizionamenti, sbilanciando di fatto a proprio favore il mercato.

Occorre tuttavia osservare che l'Austria, avendo aderito all'accordo SEE, doveva sin dal 1994 attenersi alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato recepite in detto accordo, e che prima di tale data esistevano accordi tra i paesi membri dell'EFTA e la Comunità comprendenti anche norme in materia di autotrasporti in vigore sin dal 1972.

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in relazione alla normativa austriaca, si tratterebbe del sistema di diritti di transito basato sui cosiddetti «ecopunti», di cui all'accordo del 2 maggio 1992 stipulato tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria in materia di transito delle merci per ferrovia e su strada. Non si tratta dunque di una regolamentazione unilaterale imposta dall'Austria, bensì di un accordo approvato con decisione 92/577/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia⁽¹⁾, con ripercussioni in tutti gli Stati membri; esso prevede

per l'Italia, in considerazione della sua vicinanza con l'Austria, alcuni vantaggi particolari.

Le autorità italiane hanno inoltre messo in evidenza la situazione di svantaggio nella quale si troverebbero gli autotrasportatori della Regione rispetto a quelli della Slovenia e Croazia, poiché questi due paesi possono accedere liberamente al settore dei trasporti senza essere soggetti alle regole in materia di aiuti di Stato. Tale situazione sfavorevole per il Friuli-Venezia Giulia giustificherebbe, secondo le autorità italiane, la richiesta di conservare un regime di aiuti a breve termine per evitare che il settore perda completamente la sua competitività. Le autorità italiane sembrano quindi considerare i contributi non tanto come aiuti di Stato, bensì come compensazioni alla situazione sfavorevole ora descritta.

Va tuttavia osservato che, secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee [cfr. in particolare la sentenza del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11/69, Commissione/Francia⁽²⁾], eventuali disparità nella legislazione che provocano distorsioni di concorrenza non possono giustificare aiuti di Stato a titolo di compensazione.

Secondo la Commissione, anche se sussistessero effettivamente distorsioni dovute a fattori esterni, tutti i trasportatori comunitari ne sarebbero colpiti in eguale misura; essa pertanto non ritiene giustificata l'introduzione di un regime di aiuti atto a provocare distorsioni di concorrenza tra gli autotrasportatori all'interno della Comunità. Del resto, le condizioni attuali di concorrenza dei trasporti effettuati in Italia da imprese della Croazia e della Slovenia dipendono dagli accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e questi due paesi terzi e dai controlli realmente esercitati per garantirne la corretta applicazione.

La Commissione è del parere che l'aiuto vada a beneficio degli operatori di un settore specifico, ovvero gli autotrasportatori di merci in conto terzi, e di una specifica Regione, riducendo i costi che normalmente incombono ad un'impresa tanto da falsare la concorrenza.

VII

D'altra parte, l'autotrasporto di merci in conto terzi della Regione Friuli-Venezia Giulia è in concorrenza anche con le altre imprese del settore nel resto dell'Italia e in altri paesi, nonché con l'autotrasporto per conto proprio.

Le autorità italiane hanno invocato l'applicazione della regola de minimis, essendo i contributi piuttosto limitati. Occorre tuttavia ricordare che la disciplina comunitaria in

⁽¹⁾ GU L 373 del 21. 12. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ Racc. 1969, pag. 523.

materia di aiuti di Stato a favore delle PMI nonché la regola de minimis sono state adottate solo nel 1992⁽¹⁾ e successivamente modificate nel 1996⁽²⁾ e che, secondo l'articolo 2, punto 2, della disciplina suddetta, il settore dei trasporti risulta escluso, in quanto sono dettate per tale comparto norme speciali in materia di concorrenza.

È necessario distinguere tra le imprese che esercitano esclusivamente l'attività di trasporto a livello nazionale, regionale o locale e quelle operanti nel trasporto internazionale.

Le prime sono infatti in concorrenza con tutti gli altri trasportatori italiani e i trasportatori comunitari che effettuano operazioni di cabotaggio in Italia.

Occorre tuttavia tenere presente che, prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 4059/89, il mercato nazionale del trasporto su strada non era aperto alla concorrenza comunitaria come sopra indicato. In mancanza di concorrenza a livello comunitario, la concessione di aiuti alle imprese esercenti esclusivamente il trasporto nazionale, regionale o locale non poteva incidere sugli scambi intracomunitari.

Secondo la Commissione, quindi, i contributi concessi tra il 1981 e il 1° luglio 1990 in virtù delle leggi regionali n. 28/81 e n. 4/85 e destinati alle imprese del Friuli-Venezia Giulia esercenti esclusivamente il trasporto nazionale, regionale o locale, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Viceversa gli aiuti concessi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 4059/89, ovvero a decorrere dal 1° luglio 1990, e destinati alle imprese dell'autotrasporto merci in conto terzi della Regione Friuli-Venezia Giulia sono da considerare alla stregua di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato, poiché potevano incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

A seguito dell'apertura del procedimento le autorità italiane hanno fatto valere che oltre l'80 % dei beneficiari sarebbero imprese monoveicolari qualificabili come piccole o piccolissime imprese esercenti la loro attività esclusivamente a livello locale. La Commissione ritiene tuttavia che l'esercizio dell'attività a livello locale non è criterio che consenta di escludere ripercussioni sugli scambi, visto che tali vettori hanno accesso al cabotaggio, seppure contingente.

Le imprese della Regione Friuli-Venezia Giulia che effettuano trasporti internazionali sono sin dal 1969 in concorrenza con altre imprese italiane che esercitano a loro volta tale attività.

Le autorità italiane affermano che gli autotrasportatori del Friuli-Venezia Giulia rappresentano una quota marginale del trasporto internazionale tanto da poter sostenere che la concorrenza dei vettori regionali nel comparto è poco significativa. Cionondimeno la Commissione è del parere che la portata limitata della concorrenza non basti per escludere l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato al settore degli autotrasporti.

Il rafforzamento della posizione di imprese di un determinato settore nel quale esistono scambi intracomunitari rischia di incidere su detti scambi ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Gli aiuti previsti dalle leggi regionali n. 4/85 e n. 28/81 rafforzano la posizione finanziaria e quindi le possibilità di azione delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi del Friuli-Venezia Giulia nei confronti dei loro concorrenti, dal 1° luglio 1990 per le imprese di autotrasporti nazionali e dal 1969 per le imprese che effettuano trasporti internazionali, in modo tale che possono incidere sugli scambi intracomunitari.

VIII

Poiché una parte dei contributi finanziari a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, è necessario verificare se tali provvidenze possano beneficiare delle deroghe previste dagli articoli 77, 92 e 93 del trattato.

L'articolo 3, punto 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97⁽⁴⁾, autorizza gli aiuti «fino all'entrata in vigore di regolamentazioni comunitarie relative all'accesso al mercato dei trasporti: quando gli aiuti sono accordati a titolo eccezionale e temporaneo per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali, e per contribuire in tale modo ad un migliore soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti».

Le autorità italiane, nella loro risposta all'apertura del procedimento, hanno sottolineato che nella Regione Friuli-Venezia Giulia non esiste una sovraccapacità nel settore, bensì un sottodimensionamento del parco mezzi quantificabile nella misura del 20 % circa rispetto alle effettive necessità, che sta a significare un eccessivo sfruttamento di mezzi e personale del settore regionale, con ripercussioni negative in termini di sicurezza.

La Commissione ritiene quindi che l'aiuto di cui trattasi non può beneficiare della deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, non rientra

⁽¹⁾ GU C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 213 del 23. 7. 1996, pag. 4 e GU C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 26. 3. 1997, pag. 6.

in alcun piano di risanamento del settore ai sensi dell'articolo menzionato né fa riscontro ad una sovraccapacità del settore. Pertanto le condizioni per l'applicazione di detta norma non sono soddisfatte.

Nella loro risposta all'apertura del procedimento, le autorità italiane hanno rilevato che il parco rotabile della Regione è obsoleto, tanto da avere ripercussioni fortemente negative in termini di inquinamento atmosferico e acustico e di sicurezza stradale. Occorrerebbe quindi uno sforzo finanziario per rinnovare i mezzi, onere che tuttavia gli operatori del settore potranno difficilmente accollarsi. Le autorità italiane hanno sostenuto inoltre che la concessione di aiuti destinati al rinnovo del parco rotabile in passato non sembra essere stata esclusa dalla Commissione, come risulta dalla risposta all'interrogazione parlamentare n. E/1883/96.

La Commissione ritiene che i contributi destinati alla locazione finanziaria di nuovo materiale rotabile siano difficilmente compatibili con il mercato comune, in particolare perché comportano un aumento della capacità in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1107/70. Inoltre, nella risposta all'interrogazione parlamentare cui le autorità italiane fanno riferimento, la Commissione si limita a segnalare che quel tipo di aiuto deve essere sottoposto all'approvazione della Commissione, conformemente all'articolo 93 del trattato, senza che ciò implichi una posizione favorevole nei confronti di aiuti destinati al rinnovo del parco veicoli.

Come già menzionato, parte dei contributi (tra il 10 % e il 15 %) sarebbe stata destinata al finanziamento di materiale per il trasporto combinato. A condizione che tali aiuti siano temporanei e mirino a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, essi beneficiano della deroga di cui al regolamento (CEE) n. 1107/70, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1658/82⁽¹⁾ e (CEE) n. 1100/89⁽²⁾, per quelli concessi fino al 31 dicembre 1992, e della deroga di cui al regolamento (CEE) n. 1107/70, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 3578/92⁽³⁾ e (CE) n. 543/97, per gli aiuti concessi dopo tale data, ove riguardino investimenti in materiali di trasporto adattati specificatamente al trasporto combinato e destinati a suo uso esclusivo.

Gli aiuti per il trasporto combinato concessi in forza delle leggi regionali n. 28/81 e n. 4/85 sono stati destinati all'acquisto di casse mobili e impianti per l'aggancio delle stesse sui veicoli e semirimorchi ad uso intermodale. A tali aiuti si applicano quindi le deroghe di cui sopra, in

quanto destinati a favorire lo sviluppo del trasporto combinato.

La Commissione ritiene pertanto che a tali aiuti si applichi, fino al 31 dicembre 1997, la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1107/70.

Quanto alle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettere b) e d), la Commissione è del parere che non si applichino alla fattispecie, poiché il regime in esame non costituisce un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori, non è destinato ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, non riguarda un progetto di interesse europeo e non è nemmeno destinato a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

L'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato prevede deroghe a favore degli aiuti destinati a promuovere lo sviluppo economico di talune regioni. Le autorità italiane hanno indicato, nella loro risposta all'apertura del procedimento, che il territorio regionale è classificato per due terzi nelle zone in declino industriale (obiettivo 2) e svantaggiate (obiettivo 5b).

Tuttavia, da un lato il regime di aiuti previsto non rientra in un piano di sviluppo regionale che interessa tutti i settori dell'economia regionale, ma è una misura di carattere settoriale limitata all'autotrasporto merci in conto terzi della Regione Friuli-Venezia Giulia, e dall'altro non tutto il territorio della Regione può beneficiare delle deroghe. La Commissione ritiene pertanto che nel caso in esame non si applichino le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

La deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti alla locazione finanziaria di materiale rotabile, come indicato all'articolo 5 della legge n. 4/85, trattasi di aiuti al funzionamento che, come ribadito nella sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens SA/Commissione⁽⁴⁾, sono aiuti diretti ad alleviare un'impresa delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività e che in linea di principio non rientrano nel campo di applicazioni del citato articolo 92, paragrafo 3.

⁽¹⁾ GU L 184 del 29. 6. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 28. 4. 1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 364 del 12. 12. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ Racc. 1995, pag. II-1679.

Inoltre tale deroga non sembra applicabile al regime in questione in quanto si tratta di misure che non si accompagnano ad alcuna azione di interesse comune, come ad esempio un piano di ristrutturazione. Quando le autorità italiane, rispondendo all'apertura del procedimento, menzionano la ristrutturazione del settore, si riferiscono ad un prossimo processo di ristrutturazione e razionalizzazione del settore che prevedono di attuare nella Regione ricorrendo a nuovi strumenti legislativi in materia di aiuti.

Infine le autorità italiane non hanno invocato altre deroghe né dimostrato che gli aiuti rispondono alle condizioni di altre deroghe previste dal trattato o dal regolamento (CEE) n. 1107/70.

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che gli aiuti concessi in forza delle leggi regionali n. 28/81 e n. 4/85 a favore di imprese di autotrasporto merci della Regione Friuli-Venezia Giulia che esercitano tale attività a livello nazionale a decorrere dal 1° luglio 1990 e a favore di imprese che esercitano l'attività di trasporto internazionale siano incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

IX

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato l'aiuto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione in tempo utile. Poiché il governo italiano ha dato esecuzione al regime di aiuto senza aver adempiuto a tale obbligo, il regime va considerato illegale.

All'apertura del procedimento comunicata alle autorità italiane con lettera datata 14 febbraio 1997, la Commissione ha richiamato l'attenzione di dette autorità sulla comunicazione⁽¹⁾ nella quale si precisa che ogni aiuto illegalmente concesso può essere oggetto di una decisione che obbliga lo Stato membro a recuperare l'aiuto versato. Nella fattispecie, la Commissione ritiene necessario recuperare l'aiuto al fine di ripristinare le equie condizioni di concorrenza preesistenti alla sua concessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sovvenzioni in forza delle leggi n. 28/81 e n. 4/85 della Regione Friuli-Venezia Giulia (in prosieguo: «le sovvenzioni») concesse fino al 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l'attività di trasporto locale, regionale o nazionale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Le sovvenzioni non contemplate dall'articolo 1 della presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e sono illegali in quanto poste in esecuzione in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3.

Articolo 3

Le sovvenzioni mirate al finanziamento di materiali specificatamente adattati al trasporto combinato e destinati a tale uso esclusivo costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ma sono compatibili con il mercato comune in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1107/70.

Articolo 4

Le sovvenzioni concesse a decorrere dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano attività di trasporto locale, regionale o nazionale e alle imprese di trasporto internazionale sono incompatibili con il mercato comune, poiché non soddisfano ad alcuna condizione di deroga di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, né alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1107/70.

Articolo 5

L'Italia sopprime e recupera l'aiuto di cui all'articolo 4, che sarà restituito conformemente alle disposizioni di diritto interno, maggiorato degli interessi calcolati applicando i tassi di riferimento utilizzati per la valutazione dei regimi di aiuto a finalità regionale, a decorrere dal giorno in cui l'aiuto è stato versato e fino alla data di effettiva restituzione.

Articolo 6

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione l'Italia informa la Commissione circa le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU C 318 del 24. 11. 1983, pag. 3.